



**Giunta Regionale della Campania**  
Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e  
Forestali  
UOD 50.07.15 Politica Agricola Comune  
PEC: [uod.500715@pec.regione.campania.it](mailto:uod.500715@pec.regione.campania.it)

Ai Dirigenti delle UOD

- 50.07.22  
- 50.07.23  
- 50.07.24  
- 50.07.25  
- 50.07.26

e, p.c. alla DG 50.07

- Loro PEC -

**Oggetto: Legge 238/2016 e smi - Sanzioni per mancato utilizzo autorizzazioni viticole.**

Come noto, l'articolo 62 paragrafo 3 del regolamento 1308/2013 prevede che il produttore che non abbia utilizzato, entro il periodo di validità, un'autorizzazione viticola concessa, sia soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Inoltre, la legge del 12 dicembre 2016 n. 238, all'articolo 69 stabilisce le sanzioni derivanti dalle violazioni in materia di potenziale vitivinicolo all'articolo 83 attribuisce alle Regioni la competenza di irrogare le stesse.

Al riguardo, con nota del 04/03/2020 prot. n. 142940 della ex UOD 50.07.01, sono già state emanate alcune disposizioni in ordine all'applicazione delle sanzioni nel settore vitivinicolo previste dall'articolo 69, paragrafo 3, della Legge del 12 dicembre 2016 n. 238.

Al riguardo, si precisa che:

- *il citato articolo 89 del Reg. UE n. 1306/2013 è stato sostituito dal paragrafo 4 dall'articolo 90 bis del regolamento 1308/2013, di cui al punto 18 dell'articolo 1 del regolamento UE 2021/2117, che stabilisce che in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive, conformemente al titolo IV, capo I, del regolamento 2021/2116, che stabilisce, al paragrafo 5 lettera c) dell'articolo 59 che lo Stato membro ha facoltà di non applicare sanzioni se "l'interessato può dimostrare di non essere responsabile dell'inosservanza degli obblighi";*
- *l'articolo 62 del regolamento 1308/2013, come novellato dal paragrafo 10 lettera a), punto ii) del regolamento (UE) 2021/2117, ha prolungato la validità delle autorizzazioni viticole in scadenza nel 2020 e 2021 al 31 dicembre 2022, anche in considerazione delle difficoltà che gli operatori vitivinicoli si trovano ad affrontare a causa del perdurare della crisi pandemica ed economica.*

In ordine a quanto previsto al paragrafo 5 lettera c) dell'articolo 59 del regolamento 2021/2116, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha più volte sottolineato che Corte di giustizia ha dichiarato che *la forza maggiore non comprende solo circostanze di assoluta impossibilità, ma anche situazioni in cui gli operatori economici, nonostante tutta la dovuta diligenza, non hanno potuto evitare le conseguenze di circostanze insolite al di fuori del loro controllo.* Secondo la Corte, infatti, nella nozione di forza maggiore si ritrovano un elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dell'operatore) ed un elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata).

Sul punto, la stessa Commissione nella Comunicazione C(88) 1696, in tema di “forza maggiore”, riconosce che sulla base della giurisprudenza esistente, in mancanza di una clausola esplicita di forza maggiore nella normativa pertinente, può essere giustificato, onde evitare un'eccessiva disuguaglianza di trattamento, esonerare un operatore da determinati obblighi previsti dalla normativa medesima (ad esempio il rispetto di determinati termini), qualora l'inosservanza di tali obblighi sia dovuta a circostanze che possono essere assimilate ad un caso di forza maggiore.

Tutto ciò premesso, condividendo quanto ribadito dal MASAF, si ritiene che l'attuale situazione - *derivante sia dalla trascorsa pandemia da Covid 19 i cui effetti continuano a manifestarsi, sia dalla crisi economica internazionale dovuta al conflitto in Ucraina* - configura una circostanza eccezionale non dipendente dalla volontà degli interessati, impreveduta ed imprevedibile, tale da legittimare il ricorso al richiamato paragrafo 5 lettera c) dell'articolo 59 del regolamento UE 2021/2116.

Pertanto, in considerazione delle vigenti disposizioni comunitarie, degli orientamenti della Commissione e sulla base di quanto ribadito dal MASAF, da ultimo con nota del 25/10/2022 prot. 543529 che ad ogni buon conto si allega, le sanzioni previste dall'articolo 69 della legge 238/2016 non sono applicate alle autorizzazioni viticole rilasciate nel 2020 e 2021, scadute il 31 dicembre 2022 e non utilizzate entro il medesimo termine.

Pertanto, codesti Uffici, nell'ambito delle attività di competenza, dovranno comunicare ai produttori interessati la decadenza dell'autorizzazione in scadenza al 31 dicembre 2022 e non utilizzata entro il medesimo termine, senza l'applicazione delle sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Infine, in ordine alla proroga delle autorizzazioni, si ribadisce l'impossibilità di prorogare la validità in mancanza di uno specifico regolamento che la preveda.

Il Dirigente  
Dr Claudio Ansanelli